



ITAL NEWS

"Il piacere di assistervi"



Stampato nella sede ITAL di San Bonifacio - Via Ospedale Vecchio, 6/A - 37047 San Bonifacio (VR) - tel. & fax 045/6102525
Ideato da Rosario (detto Rino) Davoli - Responsabile Sedi Ital San Bonifacio - Bussolengo

Distribuzione Gratuita

Siamo giunti al 21° numero (prima edizione del 2006) di **ITAL NEWS "Il Piacere d'Assistervi"** un periodico, che oltre a fornire notizie specifiche, è facilmente conservabile e consultabile nel tempo. Un traguardo importante per un'iniziativa fortemente voluta dal sottoscritto ed apprezzata dai segretari, dai delegati e soprattutto dagli iscritti, per la semplicità d'esposizione e di lettura dei temi trattati. Il mondo dei diritti sociali è estremamente ampio ed in continua evoluzione. Essere aggiornati non è facile, ma è fondamentale per far valere i propri diritti.

Da queste considerazioni nasce "ITAL News, un periodico del Patronato ITAL di San Bonifacio (VR), per aiutare i Cittadini a conoscere i loro diritti ed essere aggiornati sulle novità, sulle scadenze, sulle modalità di applicazione. L'obiettivo è fornire l'informazione offrendo, al tempo stesso, l'assistenza gratuita per concretizzarla.

Nel corso dei mesi, il giornalino ha trattato i temi più importanti a livello previdenziale, che hanno consentito a molti utenti iscritti e non, di ricevere chiarimenti e prestazioni previdenziali ed assistenziali spettanti e mai richieste.

Certo abbiamo la consapevolezza che un semplice giornalino non può diventare la panacea per risolvere tutti i problemi, ma può costituire un tassello importante verso quell'opera di divulgazione e consolidamento della nostra attività di patronato sul territorio.

L'obiettivo è quello di continuare e migliorare questo strumento sia dal punto di vista grafico che nei contenuti, attraverso la collaborazione più attiva dei colleghi delle categorie sindacali e dei servizi della UIL.

Rino Davoli

PRINCIPALI NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2006 IN CAMPO SOCIALE

1) **Detrazioni per le rette degli asili nido**

La norma vale solo per il 2005 – pertanto sarà portata in detrazione nella dichiarazione 2006 – e stabilisce che le famiglie potranno detrarre il 19 per cento delle spese per il pagamento delle rette per l'asilo nido, sia pubblico che privato, fino ad un massimo di spesa di 632 euro per ogni figlio. Pertanto la cifra da portare in detrazione sarà al massimo di 120,08 euro per figlio.

335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2) **Bonus neonati**

Un primo intervento è la riproposizione del cosiddetto "bonus neonati", sia per quelli nati nel 2005 che per quelli che nasceranno nel 2006.

Per la precisione, tutti i genitori di bambini nati o adottati nel 2005 riceveranno un bonus di mille euro, mentre per il 2006 l'incentivo riguarderà solo ogni bambino nato o adottato successivo al primo.

Il bonus è subordinato alla residenza in Italia di colui che esercita la patria potestà e al possesso della cittadinanza italiana o comunitaria e con un reddito familiare complessivo (per il 2004 e il 2005), non superiore a 50 mila euro.

3) **Fondo per il risarcimento di risparmiatori truffati**

La Finanziaria ha previsto la costituzione di un fondo a favore delle vittime di frodi finanziarie e dei bond argentini.

Al fondo – che è finanziato dai cosiddetti conti correnti "dormienti" – potranno accedere quei risparmiatori che dimostreranno di aver subito un danno ingiusto che non è mai stato risarcito.

4) **Tariffe elettriche**

Il ministero dell'Economia avrà 90 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge finanziaria per stabilire i criteri di applicazione di tariffe elettriche agevolate per quei cittadini economicamente svantaggiati. Il comma parla genericamente di una "revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate".



"Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero" - Oscar Wilde

Malattie oncologiche: è possibile il part time

Per rendere compatibile la resa della prestazione con la ridotta capacità lavorativa, è possibile trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, anche di tipo verticale, per il lavoratore affetto da malattie oncologiche. È il ministero del Lavoro che lo comunica con una sua circolare, passando in rassegna gli istituti posti a tutela di lavoratori afflitti da gravi patologie.

INAIL: L'INFORTUNIO SUL LAVORO

- Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporta l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
- Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all'indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell'infortunio.
- Il lavoratore è tenuto altresì a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio.
- Se l'infortunio è pronosticato non guaribile in 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'evento (anche in caso d'infortunio in itinere) sia all'INAIL, sia all'autorità di pubblica sicurezza entro due giorni.
- I nostri uffici di PATRONATO ITAL sono a disposizione gratuitamente per la richiesta di primo pagamento, la valutazione del danno biologico ed eventuali postumi che diano diritto al riconoscimento della rendita.

INAIL

Rendita ai superstiti e prescrizione

L'Istituto con una sua recente nota ha affermato che il diritto alla rendita ai superstiti si prescrive in tre anni e 150 giorni decorrenti dalla data in cui sia dimostrabile la conoscenza, o la conoscibilità, da parte dei superstiti, che la morte dell'assicurato sia conseguenza di un malattia professionale o di un infortunio sul lavoro.

Danno biologico e i nuovi premi

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale quattro decreti del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con cui sono stati ratificati i nuovi importi relativi al danno biologico.

Pensionamento personale scolastico: domande entro il 10 gennaio

Il Ministero dell'Istruzione con decreto ha confermato la **scadenza del 10 gennaio 2006** per la presentazione delle domande di pensione per il personale del comparto scuola che intende cessare dal servizio il 1° settembre 2006.

Il suddetto termine vale anche per l'inoltro delle istanze relative al trattenimento in servizio, alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part-time, alla revoca delle dimissioni o del trattenimento in servizio.

LE PRESTAZIONI DI MALATTIA

La ricaduta nella malattia

La ricaduta nella stessa malattia, o in altra consequenziale intervenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione della precedente, è considerata, a tutti gli effetti, continuazione di quest'ultima. Ciò comporta che l'indennità economica debba essere corrisposta fin dal primo giorno della nuova malattia, senza il computo cioè della "carezza". Se, ad esempio, la precedente malattia è durata due giorni, deve essere escluso dall'indennizzo solo il primo giorno della nuova malattia. I giorni della nuova malattia inoltre si sommano a quelli della precedente per individuare le percentuali (50% o 2/3) a carico dell'istituto nella liquidazione dell'indennità.

In caso di ricaduta, poi, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità giornaliera di malattia è la stessa considerata per il calcolo dell'indennità corrisposta per la precedente malattia.

L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

I REQUISITI

L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:

- un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità): ad esempio, per le indennità pagate nel 2005, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2002;
- almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).

A PROPOSITO DI.....

Assegno di incollocabilità

Nuovo importo mensile

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità nella misura di euro 214,64. La decorrenza del nuovo importo è il 1° luglio 2005.

Inps: dichiarazione sostitutiva solo per l'indennità di disoccupazione

La dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata esclusivamente per l'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali. È quanto ha comunicato l'Istituto con un proprio messaggio.

Per quanto riguarda l'indennità di mobilità ed i trattamenti speciali nel settore edile occorre sempre compilare il modello DS/22.

SENTENZE DAL MONDO DEL LAVORO

**Incapacità lavorativa della casalinga?
Per la Cassazione è risarcibile**

La casalinga che subisca un danno a seguito del quale la sua capacità lavorativa specifica venga diminuita, ha diritto ad essere risarcita.

È quanto ha di recente stabilito la Terza sezione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di una donna che, investita da un'autovettura, riportava oltre che lesioni alla persona anche un grave pregiudizio alla propria capacità di svolgere l'attività di casalinga.

La Corte, con l'occasione, ha precisato che "chi svolge l'attività domestica, benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica". La riduzione quindi della capacità di svolgere l'attività di casalinga va inquadrata nella categoria del danno patrimoniale, assolutamente autonomo rispetto al danno biologico e risarcibile.

SENTENZE DAL MONDO DEL LAVORO

**Indennità di maternità
per le lavoratrici autonome**

La data utile per l'erogazione dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome (artigiani e commercianti) è quella di effettiva iscrizione alla relativa gestione. È quanto affermato dalla Cassazione in una sua recente sentenza.

Ciò resta valido anche nel caso in cui la richiesta venga regolarmente fatta con effetto retroattivo, con relativo pagamento dei contributi arretrati. Anche in quest'ultimo caso infatti, il diritto alla prestazione decorrerà sempre e comunque dalla data di presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi.

PRINCIPALI SEDI

SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A - Tel & Fax 045.610.25.25

VERONA Via Golfino 10 ☎ 045.88.73.127

BUSSOLENGO Via Roma 55 ☎ 045.67.02.666

VILAFRANCA Corso Garibaldi, 57 ☎ 045.63.00.333

ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9 ☎ 045.73.00.472

LEGNAGO Via dei Massari 46 ☎ 0442.20141 - 0442. 627234

Per conoscere altri recapiti più vicini telefona allo 045/8873111

“I SERVIZI DEL PATRONATO ITAL UIL SONO GRATUITI”

I servizi della Uil

Numero Verde
800 143 171



ITAL NEWS "IL PIACERE D'ASSISTERVI"

È UN SERVIZIO DELLA SEDE ITAL DI SAN BONIFACIO

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE L'UFFICIO STAMPA ITAL UIL NAZIONALE